

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del giudice Silvia Nastasia, ha emesso la seguente

ORDINANZA ex art. 702 ter c.p.c.

nella causa civile iscritta al n. omissis R.G.

TRA

MUTUATARIO

CONTRO

BANCA

- ricorrente -

BANCA MANDATARIA SRL,

- resistente -

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.10.2016,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., MUTUATARIO, esponeva che il 17.7.2009 aveva stipulato un contratto di mutuo con BANCA per l'importo di 132.345,00 euro, da rimborsare in 360 rate mensili dell'importo di 743,16 euro ciascuna, e che le previsioni contrattuali prevedevano interessi corrispettivi nella misura dello 0,45 % mensili (pari al tasso nominale annuo del 5,4 %), interessi moratori nella misura complessiva del 5,75 % e un indicatore sintetico del costo del 5,60 %. Tanto premesso, sosteneva che le previsioni contrattuali prevedessero il diritto della banca di esigere dal cliente, in caso di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine, oltre al rimborso del capitale, anche gli interessi, compresi quelli a maturarsi, sia corrispettivi che di mora. Pertanto, ipotizzando un eventuale inadempimento sin dalla prima rata e considerato quanto disposto dall'art. 40 del T.U. bancario, riteneva che dopo appena sette mesi, la somma mutuata potesse avere un rendimento del credito pari al 178,69 %, di gran lunga superiore al tasso soglia del 6,69 %, stabilito dal D.M. 24.6.2009 per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre 2009. In particolare, dopo appena sette mesi, il ricorrente, in questa ipotesi, avrebbe dovuto corrispondere alla banca la somma complessiva di 268.410,30 euro (di cui 136.065,30 euro per interessi), alla quale avrebbero dovuto essere sommati anche gli interessi di mora calcolati sull'intera somma di 268.410,30.

Peraltro, sosteneva che il tasso nominale non tenesse conto degli interessi di preammortamento nonché dell'anatocismo insito nel piano d'ammortamento alla francese.

Ciò posto, assumeva che, stante il superamento del tasso soglia, non era tenuto a corrispondere alcun interesse, né altra somma eccedente la somma capitale, con conseguente diritto alla restituzione di tutti gli interessi pagati.

Concludeva quindi chiedendo di dichiarare l'invalidità e nullità parziale del contratto di finanziamento, in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi determinati oltre il tasso soglia; di dichiarare che nulla era dovuto alla banca a titolo di interessi, oneri e spese, potendo essa pretendere solo il pagamento della somma capitale.

In via istruttoria, il medesimo ricorrente chiedeva disporsi CTU contabile.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

La BANCA, costituitasi in proprio e intervenendo quale procuratore speciale di SOCIETA' SRL, evidenziava che il mutuo in questione era stato oggetto di cartolarizzazione in favore di quest'ultima s.r.l.; eccepiva inoltre la carenza d'interesse ad agire del ricorrente, avendo egli proposto una domanda fondata su una mera ipotesi di inadempimento, di fatto non verificatasi; nel merito, chiedeva il rigetto della domanda, contestando l'interpretazione delle clausole contrattuali del contratto di mutuo, così come proposta dal ricorrente, e la sommatoria degli oneri previsti ai fini del superamento del tasso soglia, così come evidenziata ancora dal ricorrente.

L'eccezione di carenza d'interesse ad agire da parte del ricorrente non è fondata.

La domanda proposta dal ricorrente presuppone l'accertamento della cosiddetta "usura originaria".

Il ricorrente, presupponendo che le clausole del contratto da egli stipulato comportino il superamento del tasso soglia, invoca l'applicazione dell'art. 1815 c.c., secondo cui "*Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*". Conseguentemente, chiede che il mutuo, da oneroso, venga riconosciuto come gratuito.

Ciò posto, al di là della fondatezza della sua pretesa, deve ritenersi che egli abbia comunque un interesse ad agire al fine di accertare se ricorrano gli elementi per la configurabilità nel caso in esame della cosiddetta "usura originaria", conseguendo un vantaggio dalla riconosciuta gratuità del mutuo.

Nel merito, però, la domanda è infondata e dev'essere rigettata per le seguenti ragioni.

Il ricorrente lega il superamento del tasso soglia all'ipotesi di risoluzione del mutuo prevista dall'art. 9 delle condizioni generali del contratto e all'ipotesi di decadenza dal beneficio del termine stabilita dall'art. 9 del contratto.

In entrambe queste clausole, al verificarsi delle condizioni ivi stabilite, la banca avrebbe diritto di esigere, rispettivamente, "*l'immediato rimborso del credito vantato per capitale, interessi, anche di mora nella misura pattuita contrattualmente ed accessori tutti*" (art. 9 delle condizioni generali di contratto) o "*l'immediato rimborso di quanto dovuto per capitale, interessi, anche di mora nella misura contrattualmente stabiliti, spese cd accessori tutti*" (art. 9 del contratto).

Orbene, premesso che, effettivamente, le clausole contrattuali hanno un contenuto non univoco, tuttavia, è anche vero che l'ipotesi interpretativa delle clausole di cui agli art. 9 del contratto e delle condizioni generali, sostenuta dal ricorrente, sarebbe assurda.

E' invero assurdo ritenere che il mutuatario sia tenuto a corrispondere al mutuante, in ipotesi di risoluzione del contratto o di decadenza dal beneficio del termine per il verificarsi di una delle ipotesi ex art. 1186 c.c., oltre il capitale mutuato e gli interessi maturati, anche gli interessi a maturarsi.

Dovendo interpretare le clausole contrattuali in questione secondo logica e buona fede, ai sensi delle regole di cui agli art. 1362 s.s. c.c. deve perciò ritenersi che, la banca mutuataria, come confermato dalla resistente, in presenza delle condizioni di cui agli articoli 9 in questione, possa esigere solo quanto dovuto al momento del verificarsi dell'evento risolutivo, e quindi il capitale residuo a tale data, gli interessi relativi alle sole rate scadute e non pagate, escludendo, pertanto, gli interessi relativi alle rate a scadere.

Peraltro, anche nell'ipotesi in cui l'ambiguità delle clausole contrattuali in questione, non consentisse di interpretarle attraverso le regole di cui agli artt. 1362 s.s. c.c., "le regole finali" ex art. 1371 c.c., imporrebbero comunque l'interpretazione in un senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti; e tale senso dell'equo contemperamento, non può essere certamente quello proposto dall'interpretazione sostenuta dal ricorrente.

Sotto altro profilo, va evidenziato che il ricorrente ha sempre pagato regolarmente le rate del mutuo. Non può pertanto neanche ipotizzarsi la nullità, pure oggetto della domanda del ricorrente, della clausola che prevede gli interessi moratori in quanto ritenuta concorrente a determinare il superamento del tasso soglia.

Pur essendo sufficiente la "promessa" ai fini del perfezionamento del reato di usura, da ciò non può derivare che l'interesse moratorio o altro onere eventuale sia rilevante anche se meramente potenziale, come nel caso di specie.

L'interesse corrispettivo è certamente dovuto per effetto della "promessa", secondo le scadenze previste dal piano di rimborso e fino alla sua integrale restituzione. È quindi un debito certo per effetto della sola "promessa", anche se la sua esigibilità è differita.

La verifica di usurarietà del tasso va effettuata, assumendo come elementi della formula di calcolo ($\text{INTERESSI} * 36.500 / \text{NUMERI DEBITORI ONERI} * 100 / \text{ACCORDATO}$) dati effettivi e non potenziali: gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, in funzione del tasso di interesse annuo applicato; i numeri debitori sono dati dal prodotto dei "capitali" per il numero dei giorni, ecc. (vedi istruzioni della Banca d'Italia).

Pertanto, ai fini della usurarietà dell'operazione creditizia, per equiparare interesse corrispettivo e onere eventuale occorre che quest'ultimo abbia le stesse caratteristiche del primo e quindi che sia di fatto dovuto per essersi realizzate le condizioni contrattuali cui ne era subordinata l'applicabilità (ritardo nel pagamento della rata, estinzione anticipata in conseguenza di risoluzione o recesso, ecc.) e che quindi abbia un impatto effettivo sui costi del credito.

Deve pertanto ritenersi, come già sostenuto da parte della giurisprudenza di merito, che l'interesse moratorio, così come ogni onere eventuale, entri nel calcolo del TEG solo ove si sia verificato ritardo nel pagamento della rata o le diverse condizioni del contratto cui era subordinata la sua applicabilità, con conseguente irrilevanza, ai fini della verifica dell'usurarietà, delle voci di costo, benché collegate all'erogazione del credito, ma meramente potenziali perché subordinate ad eventi futuri o irreali perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi futuri che non si sono verificati, né potranno verificarsi in futuro (in questo senso Trib. Torino, 27.4.2016).

Per quanto concerne l'affermata discordanza tra "tasso di interesse nominale e quello effettivo che non tiene conto, tra l'altro, degli interessi di preammortamento nonché dell'anatocismo insito nel piano di ammortamento alla francese", si ravvisa l'assenza di chiare e specifiche contestazioni sul punto.

Inoltre il riferimento a un anatocismo "insito nel piano di ammortamento alla francese" appare di per sé improprio.

Come più volte esposto dalla giurisprudenza di merito (tra le altre, Trib. Benevento 9.11.2012; Trib. Milano 5.5.2014; Trib. Pescara 10.4.2014) il piano di ammortamento alla francese prevede che il debitore rimborsi alla fine di ogni anno (o di altro intervallo che disciplina la scadenza delle rate) e per tutta la durata dell'ammortamento, una rata costante posticipata, tale che al termine del periodo stabilito il debito sia completamente estinto, sia in linea capitale che per interessi.

Ogni rata è composta da una quota di interessi e da una quota di capitale. La quota interessi rappresenta il costo per l'uso del denaro e la quota capitale rappresenta la somma destinata alla restituzione del capitale mutuato.

Delle quote componenti la rata, solo le quote capitale vanno ad estinguere il debito, generando, di rata in rata, un debito sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva.

Nei casi in cui il rimborso avvenga con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende dall'applicazione di una formula matematica che individua quale sia l'unica rata costante capace di rimborsare il prestito con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti.

Ciò posto, tale metodo non implica, per definizione, un fenomeno di capitalizzazione degli interessi, posto che questi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente.

Va infine evidenziato che, in questo quadro, la richiesta contabile appare superflua e, peraltro, con finalità meramente esplorative.

Alle stregua delle argomentazioni suddette, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Visti e applicati gli artt. 702 bis e ss

P.Q.M.

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in 4.800,00 euro per compensi (compreso l'aumento del 20 % ex art. 4 co. 2 D.M. n. 55/2014) oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*